

**R.G. n.67825-15**  
**Tribunale Ordinario di Roma**  
**Sezione XIII Civile**  
**Ordinanza**

Il Giudice,

attesa la irritalità della notifica effettuata ad entrambe le società non costituite nel presente procedimento di accertamento tecnico preventivo artt. 696 e 696 bis,

osserva:

da quanto si può comprendere dall'inestricabile confusione (rectius: contraddizione) della relata di notifica e dall'ispezione a mezzo consolle dei vari atti depositati (e, *a contrariis*, NON depositati) dal ricorrente, si deduce che il difensore del medesimo ha inteso procedere alla notifica a mezzo PEC di atto introduttivo (ricorso ATP dell'ottobre 2015) destinato a confluire nel fascicolo informatico e quindi e di necessità abbisognevole del puntuale rispetto delle regole e specifiche normative e tecniche del P.T. Ciò lo si deduce, fra l'altro, dalla circostanza che iscrizione a ruolo e costituzione (compreso il pagamento del contributo unificato) sono stati effettuati telematicamente ed inviati alla cancelleria che li ha accettati, rendendoli visibili in consolle del magistrato.

Carenze, errori, vizi:

1. verosimilmente il difensore ha certificato, si suppone per mero errore, circostanza inveritiera. Nella relata di notifica cartacea ha dato atto di notificare **copia** informatica firmata digitalmente del ricorso per ATP (e relativo decreto del giudice, conforme all'originale cartaceo. E ciò (precisamente questo modo di attestare la conformità della copia informatica) non è consentito allo stato dell'attuale legislazione <sup>1</sup>  
Nella consolle però il ricorso appare un PDF nativo e non, come dovrebbe apparire se di copia si trattasse, come attesta l'avvocato, una mera copia (PDF) scansionata per immagine.  
Se fosse tale (copia per immagine) la conseguenza - che il giudice al momento non trae per non pregiudicare il ricorrente- sarebbe molto grave, involvendo la invalidità-irricevibilità del deposito telematico del ricorso e quindi della costituzione in giudizio <sup>2</sup>
2. il difensore non ha allegato agli atti come documento PDF nè quindi notificato telematicamente - benché cartaceamente affermi di averlo fatto- la relata di notifica che

---

<sup>1</sup> e ciò in quanto da una parte la LNP (art. 3bis comma cinque lett. G) richiede che l'attestazione di conformità sia apposta in un atto separato dalla citazione e cioè la relata di notifica e d'altra parte allo stato non è possibile attestare la conformità su un atto separato in attesa della emanazione delle specifiche tecniche da parte del Ministero.....

*(nel caso infine che si tratti di **copia informatica di atto analogico destinata alla notifica** è da escludere che si possa procedere ai sensi del secondo comma dell'art.16 undecies e ciò in virtù della previsione dell'art.3 bis <sup>1</sup> della legge 53/1994 notifiche in proprio la quale prevede in questo caso espressamente che l'attestazione di conformità deve essere contenuta in un atto separato che è la relata di notifica..*

(art. 16-undecies (decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (modalità dell'attestazione di conformità' come modificato dal decreto legge 27.6.2015 n.83 art.19 convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 )

<sup>2</sup> Il DL 83/2015 (art.16 bis comma 1 bis introdotto dal D.L. 83/2015) prescrive il rispetto della *normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici* e dispone che il deposito (nel fascicolo informatico, n.d.r.) si perfeziona esclusivamente con (il rispetto di, n.d.r) tali modalità'; tale disposizione vale solo per gli atti introduttivi ed a far tempo dal 27.6.2015 data di entrata in vigore del d.l.83/15, e quindi si applica al presente ricorso

infatti non figura nella consolle fra gli atti depositati nel fascicolo informatico. Ciò integra nullità ai sensi dell'art.11 LNP art. 3 bis comma 5

3. il difensore non avendo allegato e notificato la relata di notifica ha altresì violato tale norma che prevede alla lettera G che nella relata di notifica deve essere inserita, ove di copia si tratti, l'attestazione di conformità all'originale. Attestazione di conformità che non risulta depositata nel fascicolo informatico.
4. l'avvocato non ha depositato nel fascicolo informatico le attestazioni di accettazione e di consegna.

Il modo di procedere corretto sarebbe stato il seguente:

- A. redazione dell'atto su PC con programma di scrittura e conversione del file nativo in formato PDF
- B. predisposizione (ove come di regola il cliente non possenga la firma digitale) della procura su foglio separato, stampa, firma cliente e avvocato, scansione per immagine, firma digitale;
- C. relata di notifica scritta su PC e conversione del file nativo in PDF, firma digitale (ovvero se stampata, scansionata, firmata digitalmente e con attestazione di conformità della copia informatica a quella cartacea),
- D. eventuali documenti allegati nei formati consentiti
- E. notifica a mezzo PEC atto ed allegati
- F. acquisizione delle attestazioni di accettazione e di consegna inviate dal provider di posta
- G. iscrizione a ruolo telematica e contributo unificato (direttamente on line, o se cartaceo, con scansione etc.)
- H. invio, con firma digitale, degli atti e doc. da A) a G) a mezzo PEC alla cancelleria

Fermo restando il dubbio (che per ora si mantiene sospeso, a favore del ricorrente e del suo difensore, comprendendo le difficoltà interpretative di questa fase iniziale del PT) circa la regolarità stessa del deposito del ricorso e della costituzione in giudizio, la costituzione della XXXXXXXXXX può essere, sia pure con tale riserva, per tale soggetto sanante dei suddetti vizi, errori ed omissioni.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva,

- **DICHIARA** la nullità delle notifiche del ricorso alle due società non costituite in giudizio;
- **DISPONE** la rinnovazione delle notifiche, con termini di legge, suggerendo la via tradizionale atteso il rischio dell'art.307 cpv cpc in caso di perduranti errori, e rinvia all'udienza del 20.6.2016 h.10 per verifica.

Roma, 14.12.2015

Il giudice  
dott. cons. Massimo Moriconi